

FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20110117_i_ti_o_01 vom 17. Januar 2011

FINMA Versicherungsrecht, 2011-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20110117_i_ti_o_01

FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20110117_i_ti_o_01 du 17 janvier 2011

IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20110117_i_ti_o_01 del 17 gennaio 2011

Erwägungen

E. 16

maggio 2003 5C.48/2003 consid. 2.2, 1° luglio 2004 5C.8/2004 consid. 2.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1).

9. Contrariamente a quanto rilevato nel gravame, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l'onere della prova in merito alla pretesa vantata dall'attore e meglio circa un valore di listino di fr. 185'000.- (anziché di fr. 170'389.-) del veicolo rubato per la presenza di quei particolari pneumatici e cerchioni AMG di fr. 12'000.- incombesse in primo luogo proprio a lui, è di per sé rispettoso degli art. 39 LCA e 8 CC. Nondimeno, ritenuto che la non correttezza della dichiarazione dell'attore circa l'avvenuto acquisto per altri fr. 12'000.- di quei nuovi pneumatici e cerchioni costituisce nel contempo una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 40 LCA, la cui esistenza - come detto - deve poi essere dimostrata dalla convenuta, il rimprovero del giudice di prime cure di non aver inspiegabilmente sfruttato la possibilità di ottenere in edizione da J_____ SA la documentazione comprovante l'acquisto di quei pneumatici e cerchioni per quel prezzo aggiuntivo non poteva essere rivolto solo all'attore (con riferimento alla sua pretesa aggiuntiva), ma in teoria anche alla convenuta (con riguardo alla questione della presunta frode nelle giustificazioni), fermo restando però che il fatto che l'attore non sia riuscito in primo luogo a fornire la prova positiva di quella circostanza e il fatto che la convenuta avrebbe

Seconda Camera civile Tribunale d'appello

Incarto n. 12.2008.202 Lugano

E. 17

gennaio 2011 8

questo proposito, che nella valutazione delle prove il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di decisione manifestamente ingiusta o iniqua (II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191,

E. 20

ottobre 2009 inc. n. 12.2008.140), ciò che in questo caso non è stato né preteso né tanto meno dimostrato.

iii) Per il Pretore, in tali circostanze era poi inverosimile e poco credibile che C_____ AG avesse sostituito i cerchioni AMG con altri non AMG e che J_____ SA avesse poi (ri)sostituito questi ultimi con cerchioni AMG. In questa sede l'attore contesta tale conclusione, cercando di illustrare le ragioni logiche di un tale modo di

procedere, che da una parte permetteva a C _____ AG di conseguire un guadagno supplementare (potendo vendere a parte i cerchioni AMG senza il rischio di non vendere l'auto, appena uscita sul mercato e con ciò assai richiesta) e dall'altra consentiva a J _____ SA di poter disporre immediatamente, prima di altri garages concorrenti, di una vettura d'alta gamma non ancora reperibile altrove, anche se poi doveva provvedere a riaccessoriarla. Ora, a parte il fatto che le circostanze evocate in questa sede dall'attore, per altro neppure provate, sono in gran parte irricevibili, non essendo state addotte in precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), si osserva che tale modo di agire appare decisamente inabituale ed è oltretutto sconfessato dal tenore della fattura di C _____ AG e dal fatto che il titolare di J _____ SA nemmeno in sede penale ha ritenuto, seppur richiesto, di produrre la fattura relativa all'acquisto di questi nuovi cerchioni o di comunicare il nominativo del suo venditore (cfr. doc. I° 15).

iv) Il Pretore ha quindi aggiunto che l'attendibilità della deposizione del teste M _____, il quale aveva invece dichiarato di aver agito come indicato dall'attore, era minata, oltre che dal suo coinvolgimento in un'altra inchiesta penale per traffico di auto rubate (cfr. doc. I° 8), da una palese contraddizione in cui era incorso in un interrogatorio in Pretura e davanti all'autorità di polizia (doc. I° 15), tanto più che anche il Procuratore pubblico, nel suo decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti, aveva espresso fondati dubbi sull'attendibilità delle sue affermazioni (doc. I° 18). Nell'appello l'attore ritiene irrilevante il fatto che il teste sia stato coinvolto in un'inchiesta penale, definisce privo di rilevanza il giudizio di valore espresso dal Procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti e relativizza siccome non decisiva l'esistenza di una leggera divergenza in due deposizioni rese dal teste. Ora, è ben vero che il giudizio di valore reso dal Procuratore pubblico

Seconda Camera civile Tribunale d'appello

Incarto n. 12.2008.202 Lugano 17 gennaio 2011 9

nel decreto di non luogo a procedere non può vincolare il giudice civile. Ed è pure vero che il fatto che il teste sia stato coinvolto in un'inchiesta penale per traffico di auto rubate non è a sua volta di rilievo, almeno nella misura in cui non è stata provata un'attinenza con il caso in questione. Sta di fatto che di fronte alla contraddizione evidenziata dal Pretore circa l'esistenza (ammessa davanti al Pretore, cfr. verbale p. 5) rispettivamente la non-esistenza (dichiarata di fronte all'autorità di polizia, cfr. doc. I° 15) della fattura per l'acquisto dei cerchioni AMG, concernente un aspetto rilevante per la lite e quindi tutt'altro che "leggera", la sua conclusione di ritenere non attendibile il teste, non può certo, anche alla luce delle circostanze fattuali accertate nei precedenti considerandi, essere ritenuta manifestamente ingiusta o iniqua.

v) Per il Pretore, nulla permetteva inoltre di ritenere che la fattura emessa dalla Carrozzeria B _____ (doc. I° 13, il cui titolare era nel frattempo deceduto) fosse riferita a lavori resisi necessari a seguito del preteso montaggio dei pneumatici e cerchioni AMG da parte di J _____ SA. In questa sede l'attore dichiara che "onestamente, non si vede perché la fattura della Carrozzeria B _____ non parli chiaramente a sostegno delle tesi dell'appellante, come preteso dal giudice di prime cure. Difatti ..., per colpe addebitabili a C _____ AG qualche cosa sulla sua fattura non quadrava e meglio l'indicazione relativa ai cerchioni. Ora, quest'elemento, unito al fatto che proprio nella zona prossima ai pneumatici della _____ sono stati fatti degli interventi, non può che

parlare a favore di quanto sostenuto dall'appellante. Non voler considerare ciò risulta arbitrario" (appello p. 12). La censura dell'attore, in quanto comprensibile, dev'essere respinta già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), egli non avendo in effetti spiegato per quale motivo l'assunto del Pretore sarebbe errato e con ciò da riformare (COCCHI/TREZZINI, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Per il resto, non si riesce a capire come l'indicazione nella fattura di C_____ AG in merito ai cerchioni possa essere rilevante per la fattura della Carrozzeria Bachmann, rispettivamente come possa esserlo il fatto che siano stati fatti degli interventi nella zona prossima ai pneumatici. La fattura della Carrozzeria è semmai rilevante (ma a favore della convenuta) per un'altra ragione: in effetti se, come dichiarato da M_____ (verbale p. 4; cfr. pure la deposizione di G_____ verbale p. 9, infra consid. 11.1 vii), i cerchioni AMG da lui asseritamente montati fossero stati proprio quelli di cui al doc. S (come ammesso dall'attore a p. 5 della replica), rispettivamente quelli di cui alla colonna 2 e 3 della penultima pagina del doc. U, che

Seconda Camera civile Tribunale d'appello

Incarto n. 12.2008.202 Lugano 17 gennaio 2011 10

corrispondono poi a quelli forniti di serie o in opzione nel modello (cfr. doc. I p. 5, dalla quale risulta la dizione "Ausst. 790" che corrisponde per l'appunto a quel tipo di cerchioni, modello denominato "Styling III", cfr. l'ultima pagina del doc. U), nemmeno vi sarebbe stata la necessità di effettuare eventuali nuovi lavori da carrozziere per permetterne il montaggio (già possibile in precedenza); a meno che si voglia ritenere, il che è ancor più inverosimile (già solo per una questione di costi), che C_____ AG, oltre ad aver smontato i cerchioni AMG, abbia pure modificato la carrozzeria.

vi) Il Pretore ha evidenziato, come altro elemento a sfavore della tesi dell'attore, il fatto che il preteso valore dei nuovi cerchioni AMG (fr. 12'000.-) e la deduzione del valore di quelli asseritamente sostituiti (fr. 4'520.-) non spiegava in ogni caso l'importo rivendicato dall'attore. Nell'appello quest'ultimo non contesta la circostanza, ma si limita ad evidenziare che il prezzo pagato dalla società leasing ammontava a fr. 185'000.-, che egli aveva pagato i canoni leasing su tale importo, rispettivamente che il valore assicurato era di fr. 183'000.-. Le circostanze da lui evocate non sono tuttavia rilevanti per il giudizio sull'art. 40 LCA.

Sempre con riferimento alle cifre proposte dall'attore, non vi è in ogni caso chi non veda come le stesse siano inverosimili: in effetti, se in base al listino la fornitura dei cerchioni AMG e dei relativi pneumatici costava fr. 4'520.- (cfr. doc. U ultima pagina), appare assai strano e poco credibile che J_____ SA, oltre ad aver tenuto per sé i cerchioni e i pneumatici allora montati, abbia potuto effettivamente fatturare, per quegli stessi accessori, ben fr. 12'000.-, di cui fr. 4'200.- per i soli pneumatici (doc. M).

vii) Il giudice di prime cure ha infine rilevato che il teste G_____ aveva pure potuto accertare, tramite l'importatore, che i cerchioni AMG montati allorché l'attore aveva subito un incidente nel gennaio 2003 erano gli stessi già presenti sul veicolo a suo tempo importato. L'attore contesta che dalla deposizione del teste si possa concludere che i cerchioni montati al momento del sinistro, sia pure dello stesso modello, fossero proprio quelli forniti di serie o come opzione con l'auto. L'attore ha senz'altro ragione. Sennonché non risulta che il Pretore avesse inteso esprimersi in tal senso. Di fatto il primo giudice si è limitato ad affermare che dalla testimonianza risultava che il tipo di cerchione montato al

momento del precedente incidente corrispondeva a quello montato al momento dell'importazione.

Seconda Camera civile Tribunale d'appello

Incarto n. 12.2008.202 Lugano 17 gennaio 2011 11

Alla luce delle considerazioni che precedono, la tesi della convenuta circa l'erroneità della dichiarazione dell'attore di aver sostituito al momento dell'acquisto del veicolo i pneumatici e i cerchioni (non AMG) allora montati con altri pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.- dev'essere considerata sufficientemente provata.

11.2 In merito all'aspetto soggettivo il giudizio pretorile è piuttosto stringato, il Pretore essendosi limitato a rilevare che i tribunali concludevano per un'intenzione fraudolenta allorché l'avente diritto aveva fornito all'attenzione dell'assicuratore false indicazioni in merito all'ammontare del danno (falsità per le quali andava escluso un errore, per cui la conoscenza stessa da parte dell'avente diritto dell'incorrettezza era presupposta) e che implicitamente tale condizione era realizzata nel caso di specie. Nell'appello l'attore contesta che le eventuali dichiarazioni erronee da lui rilasciate sarebbero state fornite con intenzione fraudolenta, anche perché egli aveva sempre provveduto a pagare, durante un anno e 6 mesi, i canoni leasing sulla base di un prezzo di fr. 185'000.- che a suo dire costituiva il punto di partenza del suo indennizzo. Come già si è detto in precedenza (cfr. consid. 11.1 vi), quest'ultima giustificazione è in realtà priva di rilevanza, determinante per l'esito della lite non essendo la questione a sapere se il prezzo pagato dalla società di leasing, e indirettamente dall'utilizzatore del leasing, fosse quello indicato di fr. 185'000.-, ciò che non è per altro contestato, ma piuttosto se la dichiarazione - in parte risultante dal doc. Q e in parte espressa con gli atti di causa - di aver sostituito al momento dell'acquisto del veicolo i pneumatici e cerchioni (non AMG) allora montati con altri pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.-, ciò che avrebbe imposto di aggiungere quella cifra al prezzo di listino risarcibile (in ragione dell'87%), fosse costitutiva di una frode nelle giustificazioni. Ora, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in presenza di dichiarazioni erronee (anche quelle rese negli allegati di causa, cfr. NEF, op. cit., n. 23 ad art. 40 LCA), a meno che le stesse siano state fornite per errore, distrazione o disattenzione (NEF, op. cit., n. 23 e 64 ad art. 40 LCA; TF 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 3.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1). Negli allegati preliminari l'attore non ha tuttavia preteso che quella dichiarazione fosse stata da lui resa per errore, distrazione o disattenzione e in particolare di non aver verificato se l'informazione datagli da J_____ SA fosse veritiera (NEF, op. cit., n. 23 ad art. 40 LCA), per cui si può senz'altro ritenere che la stessa

Seconda Camera civile Tribunale d'appello

Incarto n. 12.2008.202 Lugano 17 gennaio 2011 12

fosse stata fornita con la sua piena consapevolezza e dopo le verifiche del caso. È in definitiva solo in sede conclusionale (p. 2, 4, 6 e 15) che l'attore ha sostenuto quanto poi ribadito in questa sede, ovvero di non aver in realtà vissuto direttamente i fatti e di non aver deciso lui di sostituire i cerchioni al momento dell'acquisto (appello p. 9), rispettivamente che la sostituzione dei cerchioni era stata messa in atto su esclusiva iniziativa di J_____ SA, ben prima delle trattative che avevano condotto alla vendita dell'auto (appello p. 12). L'argomentazione, non addotta negli allegati preliminari, è

tuttavia nuova e con ciò irricevibile (art. 78 CPC), e non può essere presa in considerazione per il giudizio.

12. Ammesso così che le condizioni (oggettive e soggettive) per far capo all'art. 40 LCA erano concretamente date, la sentenza pretorile può senz'altro essere confermata. Ne discende la reiezione del gravame, senza che occorra esaminare se l'indennizzo a favore dell'attore avrebbe dovuto essere ridotto del 20% in applicazione dell'art. 55.502 delle CGA, né chiarire la data di decorrenza degli eventuali interessi di mora.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 159'210.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L'appello 22 settembre 2008 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2'950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 3'000.-

da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

--

Seconda Camera civile Tribunale d'appello

Incarto n. 12.2008.202 Lugano 17 gennaio 2011 13

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente

Il segretario

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.